

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Legge 29 luglio 2010 n. 120

La disciplina del codice

Le modifiche

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

Art. 1 Equipaggiamento dei veicoli e veicoli atipici

*L'art 1 modifica gli articoli **6, 59, 77, 79 e 80** del codice della strada, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione.*

- *L'art. 6 non prevede l'esplicito riferimento "dell'avere a bordo i pneumatici idonei alla marcia su neve" ma prevede soltanto che i veicoli ne siano muniti.*

- *In merito ai veicoli atipici, questi sono esplicitamente indicati in un elenco che è stato abrogato.*

- *Non è prevista la sanzione per chi importa, produce commercializza componenti tecniche di tipo non omologato, ma soltanto la sanzione per chi produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato.*

- Concerne l'equipaggiamento dei veicoli, nei casi indicati dall'art.6, prevedendo l'obbligo di avere a bordo del veicolo i pneumatici invernali

- Disciplina i veicoli con caratteristiche atipiche. La novella consiste nella soppressione dell'elenco dettagliato dei veicoli che rientrano in tale categoria, in modo che sono da considerare veicoli con caratteristiche atipiche tutti quelli che non rientrano nelle definizioni di cui al Capo I del Titolo III (artt. 46-63) del Codice. Introduce sanzioni amministrative per l'importazione e la commercializzazioni di pneumatici di tipo non omologato.

- Si prevede una sanzione amministrativa da euro 155 a euro 624 per l'importazione, la produzione e la commercializzazione dei predetti sistemi e componenti, in assenza della omologazione. Si prevede inoltre che i componenti, ancorché installati sui veicoli, siano soggetti a sequestro e confisca.

Art. 2 Circolazione dei veicoli nei centri abitati.

*L'art 2 modifica gli articoli **7 e 62** del CdS, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida. Sono previste soltanto le sanzioni amministrative per le limitazioni della circolazione nei centri abitati adottate con provvedimento del sindaco.*

Si introduce la sanzione (da 155- a 624 euro) per la circolazione con veicoli appartenenti a categorie inferiori rispetto a quelle prescritte, in relazione alle emissioni inquinanti. In caso di reiterazione della violazione nel biennio è prevista la sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

<p>Art. 3 Competizioni sportive su strada</p> <p><i>L'art 3 modifica l'articolo 9 del CdS, in materia di competizioni sportive su strada. Rimane invariata tutta la procedura relativa alle autorizzazioni.</i></p>	<p><u>È introdotta una nuova previsione che concerne i veicoli che partecipano alle competizioni sportive, in base alla quale questi possono circolare in deroga alle disposizioni previste dall'art. 78 CdS, che concerne le modifiche delle caratteristiche del veicolo. La deroga è limitata agli spostamenti all'interno del percorso e per il tempo necessario per lo svolgimento della gara.</u></p>
<p>Art. 4 Trasporti eccezionali</p> <p><i>L'art. 4 modifica l'articolo 10 del CdS in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. L'art. 10 fa esplicito riferimento alla scorta della polizia stradale ed alla possibilità per la stessa polizia stradale, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, di avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • La previsione della scorta da affiancare al trasporto eccezionale è stata modificata prevedendo la <u>soppressione della esplicita previsione della scorta della polizia stradale</u> e facendo unicamente riferimento alla scorta tecnica. • Si prevede inoltre che l'intervento della polizia stradale possa essere richiesto dalla scorta tecnica solo quando il trasporto eccezionale imponga la chiusura della strada.
<p>Art. 5 Pubblicità sulle strade e sui veicoli.</p> <p><i>L'art 5 modifica gli articoli 15, 23 e 24 del CdS e abroga l'articolo 34-bis.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>La disciplina del codice in materia di decoro delle strade prevede all'art. 34 bis, che chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000. Tale articolo è stato abrogato e la relativa fattispecie inserita nell'art 15 comma 1 lett. f). La legge prevede in generale una sanzione da 23 a 92 euro per chi danneggia strade o loro pertinenze, imbratta, deposita rifiuti ecc.</i> • <i>In materia di pubblicità sulle strade, so vieta qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio e sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.</i> • <i>In materia di pubblicità sui veicoli la pubblicità, non luminosa per conto terzi è consentita soltanto sui veicoli adibiti al trasporti di linea e non di linea tranne i taxi.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Si configura come fattispecie a sé stante insozzare la strada</u> o le sue pertinenze, gettando rifiuti o oggetti da veicoli in sosta o in movimento. Previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 400 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione. • In merito alla <u>pubblicità su strada</u> si prevede che lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi <u>sono consentiti i segnali, anziché i cartelli</u>, come attualmente previsto dal Codice, indicanti servizi o indicazioni agli utenti, previa autorizzazione dell'ente proprietario delle strade ; che gli organi di polizia stradale sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario per procedere alla sua rimozione ; che l'ente proprietario della strada possa disporre dei mezzi pubblicitari rimossi qualora, decorsi sessanta giorni dalla diffida o dalla rimozione, l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno non ne abbiano richiesto la restituzione. • In merito alla pubblicità sui veicoli,

	<p>entro 60 gg. dalla entrata in vigore della legge, il Governo provvede a modificare l'art 57 del regolamento <u>consentendo la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato, alle associazioni sportive dilettantistiche.</u></p>
<p>Art. 6 Segnaletica stradale</p> <p><i>L'art 6 modifica l'articolo 38 del CdS, in materia di segnaletica stradale. La sanzione prevista dal codice a carico dei soggetti obbligati alla manutenzione della segnaletica stradale, diversi dagli enti proprietari, che non mantengono in perfetta efficienza la segnaletica stradale è di euro-78 a euro 311.</i></p>	<p>E' previsto un aumento della sanzione posta a carico dei <u>soggetti obbligati alla manutenzione della segnaletica stradale</u>, diversi dagli enti proprietari, che non mantengono in perfetta efficienza la segnaletica stradale. La sanzione aumenta: da 389 a 1559 euro.</p>
<p>Art. 7 Segnali luminosi</p> <p><i>L'art. 7 modifica l'articolo 41 del CdS, in materia di segnali luminosi. L'art. 41 fornisce un elenco dei segnali luminosi.</i></p>	<p>Tra l'elenco dei segnali luminosi sono inseriti anche i <u>tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito.</u></p>
<p>Art 8 Macchine per uso di bambini o di invalidi</p> <p><i>L'art. 8 modifica gli articoli 46 e 190 del CdS, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi. La disciplina del codice richiama genericamente le macchine per uso bambini e per uso invalidi.</i></p>	<p>La modifica concerne la maggiore specificità descrittiva dei suddetti veicoli, stabilendo che: non rientrano nella definizione di veicolo le <u>macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento e le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici anche se asservite da motore.</u></p>
<p>Art. 9 Noleggio con conducente per trasporto di persone.</p> <p><i>L'art 9 modifica l'articolo 85 del CdS, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. Si prevede che i veicoli che possono essere destinati al servizio di noleggio con conducente per trasporto persone sono: le motocarrozette, le autovetture, gli autobus, i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, i veicoli a trazione animale.</i></p>	<p>Anche i <u>motocicli, i tricicli e i quadricicli con o senza sidecar</u> possono essere destinati al servizio di noleggio con conducente per trasporto persone. Sono eliminate dall'elenco le motocarrozette.</p>
<p>Art. 10 Documenti relativi alla circolazione</p>	<p>La normativa rimane invariata ma in aggiunta si prevede che la ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne</p>

<p><i>L'art. 10 modifica l'articolo 92 del CdS in materia di estratto dei documenti di circolazione e di guida. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza automobilistica, in caso di rinnovo dei documenti per la guida, sostituisce questi per 30 giorni.</i></p>	<p>sussistano le condizioni.</p>
<p>Art. 11 Rinnovo, aggiornamento della carta di circolazione e targa personale.</p> <p><i>L'art. 11 modifica agli articoli 94, 100, 103 del CdS. La normativa stabilisce che nel caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, e nel caso dei trasferimenti di residenza, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri procede all'aggiornamento della carta di circolazione. La targa segue le vicende giuridiche dei veicoli.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'aggiornamento della carta di circolazione è effettuato anche in caso di trasferimento di sede di persona giuridica. • <u>La targa non segue le vicende giuridiche del veicolo ma segue la persona.</u> Una singola targa può essere abbinata ad un solo veicolo. La targa è trattenuta dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. Con regolamento da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle nuove disposizioni in merito alle procedure di annotazione nel Pubblico registro automobilistico e le norme relative alla targa personale si applicheranno a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del predetto regolamento.
<p>Art. 12 Intestazione fittizia dei veicoli.</p> <p><i>L'art. 12 introduce l'articolo 94-bis in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli e modifica gli articoli 94 e 96 del CdS.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto ecc, il PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data dell'autentica, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti, nonché all'emissione del nuovo CdP. L'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'aggiornamento della carta di circolazione. Chi non osserva tali disposizioni è soggetto al pagamento di una somma da euro 653 a euro 3.267.</i> • <i>Nel codice non è prevista una disciplina specifica in tema di divieto di intestazione fittizia dei veicoli.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Interviene sulle norme relative al trasferimento di proprietà</u> : si impone l'obbligo di dichiarare ogni atto o fatto giuridico dal quale derivi una variazione nominativa dell'intestatario della carta di circolazione o che comporti la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni. L'obbligo di dichiarazione grava sull'avente causa e deve essere adempiuto entro trenta giorni dal verificarsi dell'atto o fatto. La dichiarazione deve essere resa ai competenti uffici della Motorizzazione civile al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione e della registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli. In caso di omissione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 653 a euro 3.267 con l'immediato ritiro della carta di circolazione.

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Si introduce il divieto di intestazione fittizia dei veicoli</u>: la carta di circolazione e il certificato di proprietà, per gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi, e il certificato di circolazione per i ciclomotori, non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate. Se questo accade, il veicolo è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, si individueranno le disposizioni applicative del nuovo articolo 94-bis.
<p>Art. 13 Duplicato della carta di circolazione</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>L'art. 13 modifica l'art. 95 del CdS in materia di duplicato della carta di circolazione. La normativa si riferisce soltanto al duplicato delle carte di circolazione.</i></p> </div>	<p>Le procedure per il duplicato della carta di circolazione <u>si applicano anche in caso di duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale.</u> L'obiettivo è quello della massima semplificazione amministrativa prevedendo il rilascio dei documenti attraverso un sistema informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attuabile con decreto dirigenziale.</p>
<p>Art. 14 Circolazione di ciclomotori alterati.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>L'art. 14 modifica l'art. 97 del CdS. La normativa vigente prevede che :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella consentita è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311;</i> • <i>chiunque effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità è soggetto alla sanzione da euro 78 a euro 311;</i> • <i>chiunque circola con un ciclomotore modificato è soggetto al pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.</i> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Aumento delle sanzioni pecuniarie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore ai 45 km/h consentiti.</u> La sanzione prevista è da 1000 a 4000 euro. • <u>Chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti,</u> è soggetto alla sanzione pecuniaria da 779 a 3.119 euro. • <u>Per chi circola con ciclomotori modificati</u> è prevista la sanzione da 389 a 1559. • Queste disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
	<p>Aumenta la validità temporale da 1 a 2</p>

<p>Art. 15 Circolazione delle macchine agricole.</p> <p><i>L'art. 15 modifica l'art. 104 del CdS in materia di macchine agricole.</i></p>	<p>anni dell'autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali.</p>
<p>Art. 16 Guida accompagnata.</p> <p><i>L'art. 16 modifica l'art. 115 del CdS, in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli. Il codice non prevede l'istituto della guida accompagnata e in merito ai requisiti per la guida, stabilisce che per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone non bisogna avere superato i sessanta anni. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque a seguito del conseguimento di uno specifico attestato dei requisiti fisici e psichici.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Ai giovani che hanno compiuto 17 anni e sono titolari di patente A è consentita la guida accompagnata da un tutore in possesso di patente B da almeno 10 anni. Come condizioni per l'espletamento sono previste un'autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri e l'effettuazione di un corso pratico di guida di almeno 10 ore (da diversificare tra la guida in autostrada o su strade extraurbane e la guida in condizioni di visione notturna) da svolgere presso un'autoscuola.</u> • <u>Si dispone che non si possono superare i sessanta anni per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Il limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato relativo ai requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente.</u> • <u>Inoltre chi ha superato 80 anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale a seguito di visita medica specialistica biennale rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti, con oneri a carico del richiedente.</u> • <u>Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità di attuazione.</u>
<p>Art. 17 Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.</p> <p><i>L'art. 17 modifica l'art. 116 del CdS in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La normativa vigente prevede che gli aspiranti al conseguimento del certificato possono</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>La nuova disciplina prevede che oltre all'esame teorico, l'aspirante al conseguimento del certificato di idoneità deve sostenere una prova pratica di guida del ciclomotore.</u> • <u>Si specifica che deve essere svolta una lezione teorica di almeno un'ora,</u>

<p><i>frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole o corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola. La prova finale dei corsi è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi.</i></p>	<p>volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le relative modalità di svolgimento, saranno stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. <u>La prova pratica sarà adottata a partire dal 19 gennaio 2011.</u>
<p>Art. 18 Guida dei neopatentati</p> <p><i>L'art. 18 modifica l'art. 117 del CdS in materia di limitazioni alla guida. La normativa prevede che i titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, non possono guidare autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t.</i></p>	<p>Si innalza il limite di potenza specifica, riferita alla tara a 55 kw/t per il primo anno dal rilascio della patente di guida.</p>
<p>Art. 19 Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida</p> <p><i>L'art. 19 modifica l'articolo 120 del CdS, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida. La disciplina prevede che non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al DPR n. 309/1990, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), dello stesso DPR n. 309/1990 ossia coloro che hanno avuto la sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o il divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni (soggetti che illecitamente importano, esportano, acquistano e ricevono a qualsiasi titolo o comunque detengono sostanze stupefacenti o psicotrope).</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> A questa disciplina si aggiungono anche i soggetti destinatari del divieto di cui all'art. 75-bis, comma 1, lettera f) DPR n. 309/1990, il quale prevede il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore, per chi risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o dalle norme sulla circolazione stradale. Inoltre non possano di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia stata applicata, per la seconda volta, la revoca della patente quale sanzione accessoria della sentenza di condanna per omicidio colposo commesso da soggetto in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti.
	<ul style="list-style-type: none"> Si prevede l'obbligo per le

Art. 20 Esami di idoneità alla guida e autoscuole.

L'articolo 20 modifica gli articoli 121, 122 e 123 del CdS, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole.

- *Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati*
- *La disciplina vigente già prevede la vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province sulle autoscuole*

autoscuole di effettuare esercitazioni di guida in autostrada o strada extraurbana ed in condizioni di visione notturna.

Si innalzano i requisiti professionali per titolari e gestori di autoscuole prevedendo obbligo per le autoscuole di svolgere formazione per tutte le categorie di patenti.

- In aggiunta si attribuisce alle province, competenti in tema di vigilanza amministrativa e tecnica sulle autoscuole, anche il compito di provvedere all'applicazione delle sanzioni previste per l'esercizio abusivo dell'attività di autoscuola (pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000).

- Si prevede che il decreto attuativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indichi anche i criteri per l'accreditamento dei soggetti che possono organizzare i corsi di formazione per insegnanti e istruttori delle autoscuole.

Art. 21 Procedure di rinnovo della validità della patente di guida.

L'articolo 21 modifica l'articolo 126 del CdS. In base alle disposizioni del codice la validità della patente è confermata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida.

In luogo dell'invio del tagliando adesivo da apporre sulla patente si dispone il rilascio di un duplicato con l'indicazione del nuovo termine di validità.

Art. 22 Patente a punti e disposizioni in materia di corsi di guida sicura

L'art. 22 modifica l'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi.

- *La frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati consente di recuperare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.*

- *Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica.*

- *Nell'ultimo capoverso dell'art. 126-bis, si prevede che, per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella*

- Modifica la tabella dei punti-patente per superamento dei limiti di velocità e per l'attività di autotrasporto.

- La riacquisizione dei punti avviene a seguito di una prova d'esame. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

- All'esame di idoneità tecnica deve sottoporsi anche il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.

<p><i>tabella, sono raddoppiati per le violazioni commesse entro i primi tre anni dal rilascio.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni, determina l'attribuzione di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti. • E' prevista la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata, utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti. La disciplina dei corsi di guida sicura avanzata è demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. • Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, si individueranno le modalità di applicazione.
<p>Art. 23 Accertamenti fisici e psichici per il rilascio della patente.</p> <p><i>L'art. 23 modifica gli articoli 119 e 128 che stabiliscono che non può ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini dell'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, l'interessato deve esibire <u>apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</u> La norma si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che deve individuare le modalità per gli accertamenti clinico-tossicologici necessari alla certificazione • È sempre disposta la revisione della patente di guida quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
<p>Art. 24 Patenti rilasciate da uno stato estero.</p> <p><i>L'articolo 24 modifica l'art. 136 del CdS e l'articolo 6-ter del decreto-legge n. 151 del 2003.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>La normativa prevede sanzioni in caso di guida con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità.</i> • <i>L'articolo si riferisce esplicitamente ai</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Si applicano le sanzioni previste per chi guida senza aver conseguito la patente, nel caso di guida con <u>patente rilasciata da uno Stato estero, con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità</u> . La normativa si applica a coloro che hanno acquisito la residenza in Italia da più di un anno. • <u>E' esteso a tutti i guidatori esteri il</u>

titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti. Solo per questi è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia

sistema della decurtazione dei punti della patente e le disposizioni relative al Centro elaborazione dati (CED) ed alla banca dati.

Art. 25 Limiti di velocità

L'articolo 25 modifica l'art. 142 del CdS.

- *I limiti di velocità sono rimasti invariati, compreso il limite di 130km/h per le autostrade, compresa la facoltà per gli enti proprietari o concessionari di elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/ sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, previa installazione degli appositi segnali.*
- *In base a questa normativa, chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.458. Nel caso si superino di oltre 60 km/h i limiti consentiti, si soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000.*
- *La normativa non prevede disposizioni in tema di destinazione dei proventi ricavati dalle sanzioni per violazioni dei limiti di velocità.*

- Sono state inasprite le sanzioni per chi supera di oltre 40 km/h, ma di non oltre 60 km/h, i limiti massimi di velocità: da euro 500 a euro 2.000; e oltre i 60 km/h da euro 779 a euro 3.119
- I proventi delle sanzioni per violazioni dei limiti di velocità al netto delle spese, ricavati dagli organi di polizia stradale attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, sono divisi al 50 % tra ente proprietario della strada ed ente da cui dipende l'organo accertatore. Queste disposizioni non si applicano alle strade in concessione.
- Gli enti destinano le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali degli impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, ivi comprese la segnaletica e le barriere e al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale nonché alle spese relative al personale.
- Gli enti locali che non trasmettono al Governo la relazione annuale sull'ammontare dei proventi e sulle modalità del loro utilizzo, avranno una decurtazione del 30% annuo.
- Le norme relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- I mezzi tecnici di controllo della velocità, fuori dei centri abitati, non possono essere posizionati ad una

	distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.
<p>Art. 26 Illuminazione dei veicoli</p> <p><i>L'articolo 26 modifica l'articolo 152 del CdS in base al quale fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione e dei proiettori anabbaglianti. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. In caso di violazione si soggiace ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.</i></p>	<p>Si estende l'obbligo dell'uso delle luci di posizione anche nei centri abitati per, tricicli e quadricicli (minicar). La sanzione amministrativa è rimasta invariata.</p>
<p>Art. 27 Sosta dei veicoli</p> <p><i>L'art. 27 modifica gli articoli 157 e 158 del codice che stabilisce il divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo.</i></p>	<p>Abroga il divieto di tenere il motore acceso durante la fermata, al fine di mantenere in funzione l'aria condizionata. Il divieto resta in vigore solo per la sosta.</p>
<p>(Art. 28 Trasporto di persone o cose su veicoli a due ruote)</p> <p><i>L'articolo 28 approvato dal Senato modificava l'articolo 170 del CdS che stabilisce che sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è vietato il trasporto di minori di anni cinque. La normativa è rimasta invariata.</i></p>	<p><u>L'articolo 28 come approvato dal Senato è stato soppresso</u> (L'art. 28 introduceva modifiche nella disciplina relativa al trasporto di minori stabilendo che fino a 12 anni questo era consentito alloggiando gli stessi in un apposito sedile di sicurezza, con appoggi per gli arti inferiori e superiori, conformi al tipo omologato secondo la normativa di settore. La velocità di circolazione dei motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri non poteva superare i 60 km/h, ovvero i limiti minimi di velocità, se superiori a 60 km/h.)</p>
<p>Art. 28 Casco protettivo per i veicoli a due ruote e cinture di sicurezza.</p> <p><i>L'art. 28 modifica agli articoli 171, 172 e 182 . Rimane invariata la disciplina relativa alla circolazione dei velocipedi ed ai sistemi di ritenuta dei bambini.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>E' introdotto l'obbligo delle cinture di sicurezza per le minicar.</u> • I ciclisti in genere devono indossare un giubbotto retroriflettente nelle ore notturne, fuori dei centri abitati e nelle gallerie. • (E' stata soppressa la proposta relativa all'obbligo del casco per i ciclisti di età non superiore ai 14 anni.)
<p>Art. 29 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida</p> <p><i>L'art. 29 modifica l'articolo 173 che disciplina l'uso di lenti soltanto per la guida dei veicoli per cui sia richiesta la patente.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'obbligo è previsto anche per la guida dei ciclomotori. Con questa previsione si estende l'obbligo di utilizzo delle lenti e di altri apparecchi anche per la guida delle minicar. • Le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della

	pubblicazione della presente legge.
<p>Art. 30 Autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose.</p> <p><i>L'art.30 modifica gli articoli 174, 178, 176 e 179.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 599.</i> • <i>Il conducente sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione da euro 150 a euro 599.</i> • <i>L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 ad euro 311 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce</i> 	<p>Modifica la disciplina relativa ai periodi di guida e inasprisce tutte le sanzioni previste dal codice secondo i principi dettati dal Regolamento comunitario n. 561/2006.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il conducente che supera la durata dei periodi di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. Si applica la sanzione da 200 a 800 euro al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero. • Sono introdotte 2 nuove sanzioni per il caso in cui il conducente violi di oltre il 10% del tempo minimo di riposo giornaliero con il pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400; e per il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale, con il pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Se le predette violazioni superano il limite del 20% la sanzione è da 400 euro a 1600. • Il conducente sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione da euro 307 a euro 1228 • E' previsto il ritiro temporaneo dei documenti di guida. • L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 561/2006 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a 1228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce. • Altre modifiche riguardano i documenti di viaggio e l'inasprimento delle relative sanzioni
<p>Art. 31 Mezzi di soccorso per animali e incidenti con danni ad animali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono equiparate le ambulanze per uso umano a quelle per il soccorso animale.

<p><i>L'art. 31 modifica gli articoli 177 e 189.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Il codice non menziona le autoambulanze per il soccorso di animali tra i veicoli che possono essere dotati del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.</i> <i>• Non esiste una previsione normativa relativa al comportamento in caso di incidente da cui derivi danno a un animale.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • E' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 a 1559 nel caso di omissione di soccorso ad un animale d'affezione, da reddito o protetto, coinvolto in un incidente.
<p>Art. 32 Possesso dei documenti di guida</p> <p><i>L'art. 32 modifica l'art. 180 prevede l'obbligo per il conducente di avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.</i></p>	<p>Si estende l'obbligo anche al possesso della carta di qualificazione del conducente, quando prescritta.</p>
<p>Art. 33 Guida sotto l'effetto di alcol e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.</p> <p><i>L'art. 33 modifica gli articoli 186 e 187 e introduce un nuovo articolo il 186-bis.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Per la guida con tasso alcoolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro è prevista l'ammenda (da euro 500 a 2000)</i> <i>• Gli articoli 186 e 187 non prevedono il lavoro di pubblica utilità, introdotto dalla legge n 102/2006 come sanzione accessoria nel caso di condanna per un delitto colposo.</i> <i>• Il tasso alcoolemico consentito è fino a 0,5 grammi per litro, senza distinzione tra categorie di conducenti.</i> <i>• Gli organi di Polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti non invasivi anche attraverso apparecchi portatili.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Depenalizzazione della guida con tasso alcoolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro: sanzione amministrativa sempre da euro 500 a 2000. • <u>Si introduce la possibilità della sostituzione della pena detentiva con quella di lavoro di pubblica utilità nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, in assenza di opposizione da parte dell'imputato.</u> In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del d.lgs. n. 274/2000, il lavoro di pubblica utilità deve avere una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, raggugliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità non può comunque sostituire la pena per più di una volta. • <u>Per alcune categorie di persone è introdotto il principio di divieto assoluto di assunzione di alcolici prima di porsi alla guida:</u> i giovani da 18 a 21 anni, i neopatentati nei primi 3 anni dopo il conseguimento della patente, i conducenti adibiti al trasporto di persone o cose. Si ha un ritardo nel conseguimento della patente B per il minore di anni 18 che è stato sorpreso alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche. • Qualora vi sia motivo di ritenere

	<p>che il conducente si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno individuate le modalità applicative. Al fine di non gravare sul bilancio dello Stato, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti siano effettuati anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le disposizioni relative agli artt. 186-186 bis e 187 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.
<p>Art. 34 Attraversamenti pedonali</p> <p><i>L'art. 34 modifica l'articolo 191. Nel caso di transito dei pedoni sugli attraversamenti pedonali, i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi.</i></p>	<p>E' introdotto l'obbligo per i conducenti di <u>fermarsi</u> quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali, quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori. I conducenti devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali.</p>
<p>(Art. 36 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)</p> <p><i>L'art. 36 modifica all'articolo 195. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.</i></p>	<p><u>L'art. 36, come approvato dal Senato è stato soppresso.</u> L'articolo prevedeva: l'aumento della sanzione di un terzo quando la violazione è commessa dopo <i>le ore 2 e prima delle 6</i> per le sanzioni previste in caso di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti. L'aumento di un terzo per le infrazioni commesse nelle ore notturne si applica pertanto anche a chi guida con tasso alcoolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l e ai conducenti con età inferiore a 21 anni, neopatentati e conducenti professionisti, in tutti i casi di guida con tasso alcoolemico superiore a 0.</p>
<p>Art. 35 Contestazione e verbalizzazione delle violazioni</p> <p><i>L'art. 35 modifica l'articolo 200.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • L'art. 200 del CdS non specifica gli elementi che deve contenere il verbale e rimanda all'art. 383 del regolamento per i contenuti. 	<p>Il verbale di contestazione può essere redatto anche con l'ausilio di <u>sistemi informatici</u> e deve contenere <u>la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore, la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione</u> oltre alle eventuali dichiarazioni che gli interessati chiedano che vi siano inserite.</p>

<p>Art. 36 Notificazione delle violazioni</p> <p><i>L'art. 36 modifiche all'articolo 201.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il verbale deve essere notificato entro 150 giorni dall'accertamento. • Non esiste una disposizione relativa alla notificazione nei confronti del coobbligato in solido. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono ridotti 90 termini di notificazione del verbale di contestazione delle violazioni al codice della strada. • Introduzione di un'ulteriore notificazione ad uno dei soggetti di cui all'art 196 CdS (coobbligato in solido) entro un termine di 100 giorni. • <u>Si prevedono altre violazioni per le quali la contestazione immediata non è necessaria:</u> norme sulla velocità, circolazione contromano, violazione segnaletica stradale, trasporto di persone e di oggetti su motoveicoli, uso del casco protettivo, casi in cui il codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, casi in cui il codice prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo. • <u>Si prevedono casi in cui non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, qualora l'accertamento avvenga mediante apparecchiature omologate per il funzionamento in modo automatico:</u> attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, accertamento effettuato con i dispositivi di cui al d.l. n. 121/2002 (autovelox), rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato, circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi automatici. Questi apparecchi devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.
<p>Art 37 Autotrasportatori</p> <p><i>L'art. 37 modifica l'articolo 202 in materia di pagamenti in misura ridotta. L'articolo non contiene disposizioni relative al pagamento delle sanzioni a carico di conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose.</i></p>	<p>Qualora gli sia contestata una violazione al codice della strada possono pagare all'agente accertatore la sanzione in misura ridotta. Qualora non si avvalga di questa facoltà, è tenuto a versare, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria, in alternativa è disposto il fermo amministrativo del veicolo.</p>
<p>Art 38 Rateazione delle sanzioni pecuniarie.</p> <p><i>L'art. 38 introduce l'articolo 202-bis. Il codice non contiene disposizioni in merito alla rateazione delle sanzioni pecuniarie</i></p>	<p>Nel caso di una o più sanzioni accertate con lo stesso verbale, di importo superiore a 150 euro si può chiedere la rateazione del pagamento fino ad un massimo di 12 rate se l'importo non supera i 2000 euro. Oltre e fino a 5000 si può pagare in 24 rate, oltre in 60 rate. L'agevolazione è a favore delle persone disagiate, con reddito non superiore a 10.628,16.</p>
	<p><u>La procedura relativa al ricorso è stabilita</u></p>

Art. 39 Ricorso al giudice di pace

*L'art. 39 modifica gli articoli **204-bis** e **205**.
Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge*

dalle nuove norme:

- il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico
- tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni
- la legittimazione passiva nel giudizio spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari dello Stato, spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari delle regioni, delle province e dei comuni
- in caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile
- il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza

Art. 40 Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

L'art. 40 modifica l'articolo 208.

- *I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti o allo Stato o alle regioni, province e comuni.*
- *I proventi spettanti allo Stato, sono destinati:*
 - a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo,*
 - b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo*
 - c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo*
- *I proventi spettanti agli altri enti, sono destinati:*
 - a) una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati è devoluta agli organi di polizia locale per effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, nonché al*

• **Nell'ambito dei proventi spettanti agli altri enti una quota pari al 50 per cento è destinata:**

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;*
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, barriere, sistemazione del manto stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili,*

miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica

b) il 10 per cento è destinato ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità.

pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro.

- I predetti enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità.

- **Per quanto riguarda le maggiori entrate,** la nuova normativa prevede che quelle spettanti allo Stato e derivanti dall'applicazione delle sanzioni dal codice ed ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, debbano essere individuate a consuntivo. Queste affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle seguenti finalità:

- a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del **25** per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale;
- b) al Ministero dell'interno, nella misura del **10** per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia;
- c) al Ministero dell'interno, nella misura del **5** per cento del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del CdS;
- d) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura del **5** per cento del totale annuo, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230, comma 1 del CdS;

	<p>e) al Ministero dell'interno, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale.</p>
<p>Art. 41 Destinazione dei veicoli confiscati</p> <p><i>L'art. 41 introduzione l'articolo 214-ter. Non ci sono disposizioni normative in merito a questa disciplina.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • I veicoli, a seguito di confisca ai sensi degli articoli 186, 186-bis, e 187 CdS <u>sono destinati agli organi di polizia che ne facciano richiesta</u>, per finalità legate alla sicurezza nella circolazione stradale. • I veicoli possono essere assegnati anche ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.
<p>Art. 42 Sospensione della patente</p> <p><i>L'art. 42 modifica l'articolo 218 e introduce l'articolo 218-bis.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nell'ipotesi di sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia, con annotazione sul verbale di contestazione. La patente è inviata, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un <u>permesso di guida per determinate fasce orarie</u>, non oltre 3 ore e per motivi di lavoro o per le agevolazioni di cui alla L. 104/92. La sospensione aumenta di un numero di giorni pari alle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida. • Per le violazioni commesse entro i primi 3 anni dal conseguimento della patente a cui seguano l'applicazione della sospensione della patente, il termine di sospensione è aumentato di un terzo o raddoppiato in caso di reiterazione.
<p>Art. 43 Revoca e ritiro della patente</p> <p><i>L'art. 43 modifica gli articoli 219, 219-bis, 222, 223 e abroga l'articolo 130-bis del CdS.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Il provvedimento di revoca della patente è atto definitivo. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento.</i> • <i>Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie della revoca e sospensione della patente, l'agente trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, al prefetto del luogo della commessa violazione.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumenta a 2 anni il periodo di interdizione per il conseguimento di una nuova patente. I soggetti a cui è stata ritirata la patente di guida non possono conseguire il certificato per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli (quindi non possono neanche condurre una minicar) • Se la revoca della patente è avvenuta per violazioni alla disciplina della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si può conseguire la patente dopo 3 anni. • Oltre alla revoca della patente l'accertamento dello stato di ebbrezza costituisce giusta causa per il licenziamento del conducente di veicoli per trasporto di persone o cose ai sensi

	<p>dell'art. 2119 del codice civile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nelle ipotesi in cui è disposta la revoca, la sospensione o il ritiro della patente di guida, se l'infrazione è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida ovvero alla patente. • Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione <u>ritira immediatamente la patente</u>, per poi procedere alla consueta trasmissione degli atti.
<p>Art. 44 Confisca e fermo del veicolo in conseguenza di ipotesi di reato</p> <p><i>L'art. 44 Introduce l'articolo 224-ter. Il codice non prevede la disciplina di questa materia</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro e copia del verbale è trasmesso, entro dieci giorni, alla prefettura. • Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto. • Avverso il sequestro e avverso il fermo amministrativo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
<p>Art. 45 educazione stradale</p> <p><i>L'art. 45 modifica l'art 230.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale si predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado.</i> • <i>La competenza è dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio, che si avvalgono dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Si semplificano le competenze in materia di adozione dei programmi in tema di educazione stradale: competente all'adozione dei programmi è il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri dell'infrastrutture e dei trasporti, e dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si avvale dell'Automobile Club d'Italia.</u> • I programmi sono svolti obbligatoriamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012.

CAPO II ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA IRCOLAZIONE STRADALE	
Art. 46 Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale	Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito <u>il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale</u> con funzioni di coordinamento delle attività finalizzate alla sicurezza stradale. Il Comitato oltre a coordinare l'azione dello Stato in materia di sicurezza stradale, anche in coerenza con gli indirizzi europei, promuove anche il coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale di cui all'articolo 56 della presente legge.
Art. 47 Enti proprietari e concessionari delle strade e autostrade.	<ul style="list-style-type: none"> • Questi enti, ove si registri sulle strade di loro competenza un alto tasso di incidentalità hanno l'obbligo di effettuare interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, degli impianti. • Al finanziamento degli interventi si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. • Le tipologie di interventi sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 48 Classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale	<ul style="list-style-type: none"> • Le modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi. • Si procede su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><i>Introduzione dell'art. 1-bis del dlq n 462/99.</i></div>	Il Ministro delle infrastrutture può emanare direttive per l'adozione in via

<p>Art. 49 Casco elettronico e scatola nera</p>	<p>sperimentale, del casco elettronico per conducenti e passeggeri di motoveicoli e ciclomotori e per fornire di scatola nera i veicoli di maggiori dimensioni.</p>
<p>Art. 50 Autotrasportatori</p>	<p>Per l'esercizio dell'attività professionale è prevista una certificazione obbligatoria per gli autotrasportatori che accerti il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e il non abuso di sostanze alcoliche.</p>
<p>Art. 51 Attività di autotrasportatore</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>L'art. 51 modifica gli articoli 7, 22 del dlgs. n. 286 del 2005 in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di rilascio della patente di guida per l'esercizio di attività di autotrasportatore.</i></p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Può conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno
<p>Art. 53 Cabotaggio stradale</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>L'art. 53 introduce l'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria. Questa (reg. 3118/93) prevede che il cabotaggio stradale di merci possa essere eseguito solo a titolo temporaneo. In Italia i veicoli stranieri possono effettuare il cabotaggio al massimo per 30 giorni in un arco di tempo di 60 giorni consecutivi. Per cabotaggio stradale si intende la possibilità per un'impresa di effettuare servizio di trasporto merci nazionale in un altro Paese dell'Ue. In particolare il cabotaggio comprende la tratta iniziale o finale del percorso e non comprende le tratte eseguite con traghetto o treno: in quest'ultimo caso si parla di trasporto infracomunitario</i></p> </div>	<p>Si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro in caso di cabotaggio effettuato in violazione della normativa comunitaria.</p>
<p>Art. 53 Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>L'art. 53 sostituisce l'art. 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 che stabilisce che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • è vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6. </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle aree di servizio delle autostrade è vietata sempre <u>la somministrazione delle bevande superalcoliche</u>. La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500. • E' vietata la <u>somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6</u> La violazione è punita con la sanzione

	<p>amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inoltre è vietata <u>la vendita per asporto delle bevande supalcoliche</u> dalle ore 22 alle ore 6. La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000. • Se nel biennio, si commettono più violazioni il prefetto territorialmente competente dispone la sospensione della licenza.
<p>Art. 54 Modifiche alla disciplina della somministrazione di alcool nelle ore notturne</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>L'art. 54 modifica l'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito nella legge n. 160/2007.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tutti i gestori di locali ove si svolgono, spettacoli o altre forme di intrattenimento, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico.</i> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti gestori di locali ove si svolgono, spettacoli o altre forme di intrattenimento, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche <u>alle ore 3</u> e non possono riprenderla nelle <u>tre ore</u> successive. • I gestori degli esercizi di vicinato (per esercizi di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore <u>24 alle ore 6</u>. • Questi divieti non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto. • Presso almeno un'uscita del locale deve esserci un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. • Devono anche essere esposte all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle. • I titolari e i gestori di stabilimenti balneari possono somministrare bevande alcoliche, tutti i giorni della settimana, non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme

	<p>di intrattenimento e svago nelle ore serali e notturne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di inosservanza è prevista la sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 e sospensione della licenza in caso di effettuazione di due violazioni in un biennio.
Art. 55 Prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli	<ul style="list-style-type: none"> • Prevede che sui farmaci che producano effetti negativi per la guida dei veicoli e dei natanti, siano indicate nelle confezioni esterne delle immagini chiari e ben visibili che indichino in modo inequivocabile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del farmaco. • I prodotti farmaceutici devono essere individuati con decreto del Ministro della salute, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Art. 56 Dati relativi all'incidentalità stradale	<ul style="list-style-type: none"> • Ferme restando le competenze dell'ISTAT e dell'ACI con decreto del Ministro delle infrastrutture sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione in via telematica dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle forze dell'ordine ed egli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti. • Per l'attuazione delle predette disposizioni è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
<p>CAPO III DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SEMPLIFICAZIONE</p>	
Art. 57 Misure alternative alla pena detentiva	<p>A richiesta della parte può essere disposto l'affidamento in prova ai servizi sociali quando è stata comminata la misura detentiva dell'arresto per guida senza patente, guida in stato di ebbrezza. Da preferire i servizi sociali che esercitano attività e assistenza presso le vittime dei sinistri stradali.</p>
Art. 58 Contrassegni su veicoli di persone invalide	<p>In merito ai contrassegni rilasciati alle persone invalide la legge specifica che lo stesso non deve contenere diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata.</p>
<p><i>L'art 58 modifica all'articolo 74 del codice in</i></p>	

<p><i>materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I contrassegni rilasciati a persone invalide utili per la circolazione e la sosta dei veicoli, devono contenere soltanto i dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata, senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.</i></p>	
<p>Art. 59 Permesso di guida provvisorio</p>	<p>Coloro che si sottopongono a visita medica per il rinnovo della patente possono ottenere dalla Motorizzazione un permesso provvisorio di guida, per una sola volta, valido fino all'esito della fase del rinnovo, che consentirà di superare i ritardi della procedura. Non possono ottenerlo coloro che hanno violato le norme sulla guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti.</p>
<p>(Art. 61 Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili)</p>	<p><u>L'art. 61 come approvato dal Senato è stato soppresso</u> Si prevedeva lo stanziamento di 1.200.000 euro per il 2010 e in 3 milioni di euro a decorrere dal 2011.</p>
<p>Art. 60 Impianti semaforici intelligenti</p>	<p>E' demandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle lagge, la definizione dei criteri di omologazione dei "semafori intelligenti" che visualizzano il tempo residuo di accensione delle luci.</p>
<p>Art. 61 Accertamento delle violazioni da parte degli enti locali</p>	<p>L'accertamento delle violazioni al codice della strada da parte degli enti locali può essere effettuato soltanto con strumenti di proprietà o acquisiti con locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso e mediante personale appartenente ai corpi di polizia locale. Non è più possibile ricorrere all'appalto a soggetti privati di attività di accertamento delle violazioni.</p>